



## DECRETO CRESCITA

# Credito d'imposta pagamenti elettronici distributori di carburante

7 MAGGIO 2019 |

La scheda carburanti è andata definitivamente in pensione dal 1° gennaio 2019 e da quella data tutti gli acquisti di carburanti vengono documentati con fattura elettronica, per la deduzione del costo o per la detrazione dell'IVA e regolati con **pagamenti tracciabili**.

A fronte dell'aumento delle operazioni di acquisto con mezzi elettronici di pagamento, il legislatore della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto al comma 924, un **credito d'imposta** per l'esercente dell'impianto di distribuzione, **pari al 50% delle commissioni addebitate allo stesso**, a fronte dei pagamenti effettuati dai consumatori.

Con il Decreto Crescita si fornisce un'interpretazione della norma introdotta, chiarendo che il credito d'imposta spetta esclusivamente a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse.

## SOMMARIO:

### > 1. PREMESSA

### > 2. CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI BANCARIE

## 1. Premessa

La scheda carburanti è andata definitivamente in pensione dal 1° gennaio 2019 e da quella data tutti gli acquisti di carburanti vengono documentati con fattura elettronica, per la deduzione del costo o per la detrazione dell'iva.

In generale, già dal 1° luglio 2018, per detrarre l'IVA per l'acquisto di carburanti, è necessario che il **pagamento avvenga con mezzi "tracciabili"**, riportati nel provvedimento 4 aprile 2018, n. 73203, quali assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, mezzi di pagamento elettronici dell'[art. 5](#) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come ad esempio l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale o gli "altri strumenti di pagamento elettronico disponibili", che consentono l'addebito in conto corrente (art. 19-bis1, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 633/1972).

Ai fini della **deduzione del costo dal reddito**, invece, dal 1° luglio 2018 (art. 1, comma 927, Legge 27 dicembre 2017, n. 205), le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, se «effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate» (art. 164, comma 1-bis, Tuir).

Dal raffronto delle due normative (IVA e redditi), emerge la disomogeneità delle spese oggetto della stretta, ma il problema è stato risolto sia dalla circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, sia dal provvedimento 4 aprile 2018, n. 73203, i quali hanno chiarito che i suddetti altri mezzi di pagamento "tracciabili" per la normativa IVA e riportati nel provvedimento 4 aprile 2018, n. 73203 sono "idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti".

## 2. Credito d'imposta commissioni bancarie

A fronte dell'aumento delle operazioni di acquisto con mezzi elettronici di pagamento, il legislatore della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, al comma 924, un credito d'imposta per l'esercente dell'impianto di distribuzione, pari al 50% delle commissioni addebitate allo stesso, a fronte dei pagamenti effettuati dai consumatori.

---

 **Attenzione**

Con il Decreto Crescita ([art. 16](#)) si fornisce un'interpretazione della norma introdotta, chiarendo che il credito d'imposta spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse.

---

In caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, per la quantificazione del credito d'imposta viene evidenziata la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il Volume d'affari annuo relativo alle cessioni di carburante e il Volume d'affari annuo complessivo.

$$\% = \frac{\text{Volume d'affari cessioni carburanti}}{\text{Volume d'affari complessivo}}$$

---